

FISCO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Riscossione. La commissione Finanze approva una risoluzione per modificare la disciplina esecutiva

Sulla rate Camera in pressing

Reintegro dei decaduti e più margini per chi resta indietro con i pagamenti

Marco Bellinzoni
MILANO

La commissione Finanze della Camera ha approvato una risoluzione per modificare la disciplina della riscossione e andare verso una riapertura dei termini per chi sia decaduto per colpa della crisi dal beneficio della dilazione.

La situazione debitoria di molti contribuenti, cittadini e imprese, ha rappresentato in questi anni di crisi economica una vera emergenza sociale che ha indotto il legislatore ad introdurre la possibilità di rateizzare le somme iscritte a ruolo fino a un massimo di dieci anni (la rateizzazione ordinaria prevede un massimo di 72 rate mensili, mentre la rateizzazione straordinaria estende il numero delle rate fino ad un massimo di 120 mensili).

Come chiarito da Equitalia, le dilazioni di pagamento non un fenomeno in costante crescita: dal 2008 ad oggi sarebbero state gestite circa 5,6 milioni di istanze di rateizzazione, per un valore complessivo di oltre 107 miliardi di euro e quasi la metà delle riscossioni avverrebbe mediante il pagamento dilazionato. Per questo il legislatore è già più volte intervenuto con la finalità di snellire il procedimento di accesso alla rateizzazione del debito di rendere maggiormente fruibile la ripartizione del pagamento in rate. Nelle precedenti ri aperture avvenute tra il 2014 e il 2015 sono stati riammessi alla rateizzazione circa 108 mila contribuenti (poco più della metà sono poi

di nuovo decaduti) per un valore di debiti "recuperati" di oltre 2,2 miliardi.

Nell'ambito di questo ottimismo, i debitori che hanno ottenuto un piano di rateizzazione prima del 22 ottobre 2015, per i quali la decadenza continuerà a verificarsi solo in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, anziché 5 (previste per i piani accordati dal 23 ottobre 2015), una volta decaduti, non potranno, invece, essere più riammessi a beneficio. Di fronte a un peggioramento della situazione economica, qualora non abbia-

I NUMERI DI EGUITALIA

Dal 2008 a oggi sono state gestite circa 5,6 milioni di richieste di dilazione per un valore di oltre 107 miliardi di euro

no chiesto tempestivamente una proroga del piano in essere, ovvero la relativa conversione in un piano straordinario, saranno i mandati esecutivi delle incassazioni e delle esecuzioni di Equitalia e le imprese saranno esposte al rischio del fallimento, anche magari avendo crediti non riscossi verso la Pubblica Amministrazione.

Per questo nella risoluzione votata dalla Camera si chiede al Governo, che ora dovrà valutare quali sono gli spazi di manovra, di prevedere che i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione concessi in data precedente o successiva al 22 ottobre 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 159 del 2015), pos-

sano ottenere entro 60 giorni dalla stessa data la concessione di un nuovo piano di rateizzazione senza necessità di pagare i rate scaduti. Inoltre il Governo, anche attraverso i decreti attuativi della delega fiscale, dovrà verificare la possibilità di prevedere che l'articolo 19, comma 3, lettera c), del Dpr n. 602/73 possa applicarsi anche ai piani di dilazione già concessi (in data antecedente all'entrata in vigore del Dlgs 159 del 2015), i quali non si sia già verificata la decadenza, a patto che i contribuenti saldino, contestualmente alla presentazione della richiesta, tutte le rate scadute. La risoluzione si occupa anche del caso dei contribuenti decaduti dai piani di rateazione dopo il 15 ottobre 2015, nelle ipotesi di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione degli stessi, al momento di eventuale entrata in vigore della riforma. Per questi ultimi dovrebbe essere sancita la facoltà di ottenere, a semplice richiesta, da presentare entro 60 giorni dalla stessa data, la concessione di un nuovo piano di rateizzazione, senza necessità di pagare le rate scadute.

Altro passaggio per agevolare i contribuenti in difficoltà è per la commissione Finanze quello di potenziare i meccanismi di compensazione tra le somme dovute dalle amministrazioni pubbliche per appalti e servizi con gli importi dovuti a seguito di iscrizioni a ruolo indipendentemente dalla data in cui è avvenuta la notifica della cartella di pagamento.

Il quadro

LA SITUAZIONE

La situazione debitoria di molti contribuenti, cittadini e imprese, ha rappresentato in questi anni di crisi economica una vera emergenza sociale che ha indotto il legislatore ad introdurre la possibilità di rateizzare le somme iscritte a ruolo fino a un massimo di dieci anni (la rateizzazione ordinaria prevede un massimo di 72 rate mensili, mentre la rateizzazione straordinaria estende il numero delle rate fino ad un massimo di 120 mensili). Come chiarito da Equitalia, le dilazioni di pagamento sono un fenomeno in costante crescita: dal 2008 a oggi sarebbero state gestite circa 5,6 milioni di istanze di rateizzazione, per un valore di oltre 107 miliardi di euro e quasi la metà delle riscossioni avverrebbe mediante il pagamento dilazionato.

LA RIAPERTURA

La risoluzione approvata ieri dalla commissione Finanze della Camera prevede, tra le altre cose, di venire incontro ai debitori che hanno ottenuto un piano di rateizzazione prima del 22 ottobre 2015, e per i quali la decadenza si verificava in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, anziché 5 (previste per i piani accordati dal 23 ottobre 2015), i quali, una volta decaduti, non potranno, essere più riammessi al beneficio. Nella risoluzione si chiede al Governo di prevedere che i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione possano ottenere entro 60 giorni dalla stessa data la concessione di un nuovo piano di rateizzazione senza necessità di pagare le rate scadute.



QUOTIDIANO DEL FISCO
Attenzione puntata sul concordato
Oggi in cartello di **Romina Morrone** sul concordato preventivo.
www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Ctrl Lombardia. La notizia di reato deve essere stata inviata in Procura entro la scadenza per l'accertamento

Raddoppio dei termini solo nei tempi dei controlli

Laura Ambrosi

Il raddoppio dei termini scatta, anche per il passato, solo se la notizia di reato è stata inviata in Procura entro la scadenza ordinaria dei termini di accertamento. La legge di Stabilità 2016, ha infatti abrogato tacitamente la clausola di salvaguardia introdotta, in favore dell'amministrazione, dal decreto sulla certezza del diritto. A confermare questo orientamento è la Ctr Lombardia con la sentenza nr. 2898/07/16 depositata il 6 maggio scorso.

L'Agenzia delle Entrate ha notificato alcuni avvisi di accertamento ad una società beneficiando del raddoppio degli

ordinari termini di accertamento. Il provvedimento veniva impugnato eccettuando, tra i diversi motivi, anche l'illegittimità del predetto raddoppio, poiché non risultava in atti alcuna denuncia nei confronti del legale rappresentante. In ogni caso, la ricorrente rilevava che tali maggiori termini non avevano alcuna rilevanza ai fini irap.

Il giudice provinciale respingeva tutte le doglianze, evidenziando che per legittimo il raddoppio non era necessario la concreta presentazione della denuncia, poiché era sufficiente l'obbligo di presentazione che nella specie

sussisteva. Con riguardo all'Irap, il collegio affermava che il raddoppio non prevede alcuna eccezione e pertanto era stato correttamente applicato anche a tale imposta. La decisione veniva appellata lamentando che la presentazione della denuncia è stata resa esplicitamente obbligatoria dal decreto sulla certezza del diritto.

IL PUNTO

Secondo i giudici lombardi la legge di Stabilità 2016 ha abrogato tacitamente la clausola di salvaguardia del decreto 128/2015

(Dlgs 128/2015) e che l'Irap era un'imposta esclusa dai reati tributari (Dlgs 74/2000). La commissione regionale ha ritenuto fondato l'appello, annullando così gli atti impugnati perché notificati oltre l'ordinario termine di decadenza. Innanzitutto è stato rilevato che nelle more del giudizio, la legge di Stabilità 2016 ha eliminato la disciplina del raddoppio, tuttavia prevedendone l'applicazione fino al 2015, solo a condizione che entro l'ordinario termine fosse inviata la notizia di reato in Procura. La nuova norma non introduce, però, alcuna detestazione e non richiama il periodo transitorio inizialmente introdotto dal decreto sulla certezza del diritto, secondo il quale erano comunque fatti salvi anche gli atti per i quali la denuncia non fosse stata inviata nei termini. Il giudice ha così conclu-

so che in assenza di un espresso richiamo, la disposizione transitoria deve intendersi implicitamente abrogata, con la conseguenza che la notizia di reato inviata oltre l'ordinario decadenza del potere di accertamento, rende illegittimo il raddoppio dei termini. Con riguardo all'Irap, il collegio ha ritenuto che non può applicarsi la disciplina, atteso che tale imposta non è sanzionata penalmente dal Dlgs 74/2000, confermando così i principi più volte affermati dalla Cassazione (n. 4906/2015). La decisione conferma l'orientamento che si sta formando sul punto da parte dei giudici di merito che, di fatto, allarga le tutele in favore dei contribuenti (Ct di Milano n. 3818/2016, Ct di Reggio Emilia n. 90/2/2016, Ct di Firenze n. 447/6/2016).

Agenzia delle Entrate. I due anni per la procedura amichevole decorrono anche in presenza di giudizio interno

Meno vincoli alle procedure sui prezzi di trasferimento

Massimiliano Gazzo
Tiziana Zona

L'agenzia delle Entrate rivela la propria posizione in ordine ai termini di decorrenza della procedura prevista dalla Convenzione n. 90/436/Cee (Convenzione Ue) in materia di prezzi di trasferimento.

Con la circolare 12/E del 8 aprile 2016 si è di fatto nuovamente espressa sul tema dei rapporti tra le procedure amichevoli e il contenzioso interno, in rapporto al novellato articolo 39, comma 1-ter del decreto legislativo 546/1992. Il novellato articolo 39 prevede espressamente la facoltà delle parti processuali di ottenere, su concordata richiesta delle

parti, la sospensione del processo quando sia iniziata una procedura amichevole. In proposito, l'Agenzia ha chiarito che tale previsione non modifica i rapporti tra procedure amichevoli e contenzioso interno, ma si inserisce nel quadro preventivo, consentendo di sospendere il processo, nelle more della procedura amichevole, intervengono giudici interni in contrasto con il dispositivo dell'eventuale accertamento.

L'aspetto di maggiore interesse per gli operatori si rinviene nella posizione che l'Agenzia assume in ordine alla questione dei termini di decorrenza del biennio iniziale di cui all'articolo 7 paragrafo 1 della Convenzione Ue. Nel corso del quale gli Stati devono attivarsi per esprire un tentativo di accordo amichevole prima di instaurare la fase arbitrale e rimettere la questione ad una commissione consultiva.

LA PAROLA CHIAVE

Transfer pricing

Le politiche aggressive sui prezzi di trasferimento (transfer pricing) sono finalizzate a ottenere un vantaggio fiscale. Si riferiscono ai principi secondo i quali si sfruttano i passaggi interni di beni e servizi (cioè le cessioni di beni o erogazione di servizi) andando a fissare un corrispettivo a un valore non di mercato, che consente di spostare una parte dell'imponibile da uno Stato a fiscalità piena verso uno a basso prelievo. Per esempio, nella determinazione del corrispettivo che una società italiana deve pagare a una società controllata estera in un Paese a fiscalità privilegiata, si prevede un importo più alto che consenta di aumentare i costi in Italia e ricavi nell'altro Paese.

Secondo l'Agenzia il biennio iniziale della procedura che precede l'eventuale fase arbitrale decorre anche in presenza di un parallelo giudizio interno: il contribuente dovrà rinunciare al ricorso giurisdizionale solo qualora le autorità competenti adducano un accordo che elimini la doppia imposizione, presupposto necessario per l'esecuzione del quale è l'accettazione dei suoi contenuti e la contestuale rinuncia al ricorso ovvero non adducano ad un accordo e, pertanto, sia necessario esperire la fase arbitrale. In precedenza, rispetto a tale questione, con la circolare n. 21/E del 5 giugno 2012, l'Agenzia, richiamando il secondo capoverso del paragrafo 5 dell'articolo 7 della Convenzione Ue, aveva concluso che, ove l'istanza di apertura della procedura amichevole fosse stata prodotta anteriormente alla rinuncia al giudizio, il predetto termine di due anni sarebbe decorso solo a partire dalla data della rinuncia al ricorso giurisdizionale. Tale lettura dell'articolo 7 aveva, tuttavia, destato perplessità, risultando chiaro che

il secondo capoverso del paragrafo 5 si riferisce soltanto a giurisdizioni, diverse da quella italiana, che consentono all'autorità amministrativa di derogare a una sentenza definitiva. Sorprendentemente, però, il Mef, nelle comunicazioni ufficiali effettuate nei confronti di contribuenti che hanno instaurato la procedura amichevole, non dando avvio alle negoziazioni in mancanza di una previa rinuncia al ricorso da parte degli stessi. E dunque da accogliere con estremo favore la recente posizione dell'Agenzia, che, in perfetta aderenza al dettato normativo, ha rivisto la propria posizione, affermando che, almeno sino alla fase arbitrale, è ben possibile la coesistenza della procedura amichevole e del contenzioso interno anche qualora esso sia stato sospeso in virtù di quanto disposto dal novellato articolo 39. Non resta dunque che attendere che il Mef faccia proprie le conclusioni espresse dall'Agenzia, modificando il proprio orientamento ed avvii le consultazioni con gli Stati Ue coinvolti nelle procedure instaurate anche in pendenza di giudizio.



I prossimi eventi in programma

La nuova disciplina delle unioni civili e delle convenenze

Milano, 15 e 16 giugno 2016
Hotel Principe di Savoia

Notario Angelo Busani Notario in Milano, Notario Guido De Rosa Notario in Bergamo, Prof.ssa Gilda Ferrando Università di Genova, Avv. Alberto Figone Studio Legale Figone, Notario Ugo Friedmann Notario in Milano, Notario Luca Ibaroli Notario in Milano, Prof. Avv. Ugo Umberto Morello Università Statale di Milano - Notario in Genova, Cons. Giacomo Oberio Tribunale di Torino, Prof. Avv. Mauro Padalini Università di Brescia, Notario Alessio Parodi Notario in Torino, Prof. Avv. Michele Sessa Università di Bologna, Avv. Alessandro Simeone Studio Legale Simeone

Il RUP nel nuovo Codice appalti e concessioni e nelle Linee Guida ANAC

Milano, 15 giugno 2016
Hilton Hotel

Roma, 22 giugno 2016
Hotel Bernini Bristol

Cons. Massimiliano Atelli Corte dei Conti - Procura Regionale della Toscana, Prof. Avv. Francesco Cardarelli Università di Roma Foro Italico, Cons. Claudio Confessa Consiglio di Stato, Cons. Francesco Lombardo Corte dei Conti, Avv. Marco Monaco NCTM Studio Legale Associato, Dott.ssa Daniela Morgante Corte dei Conti - Procura Regionale del Molise, Avv. Antonio Popi Rossi Studio Legale Amministrativisti Associati, Prof. Avv. Mariano Prota Università di Torino, Cons. Massimo Santini TAR Umbria

L'esecuzione dei contratti pubblici di appalto e di concessione

Milano, 16 giugno 2016
Hilton Hotel

Roma, 23 giugno 2016
Hotel Bernini Bristol

Avv. Alessandro Bertani Studio Legale Associato Merusi Toscano, Prof. Avv. Arturo Canciani Università di Roma Tor Vergata, Avv. Stefano Ciulli Studio Legale Associato Bianchi Ciulli, Prof. Avv. Mario E. Comba Università di Torino, Prof. Claudio Gallieri Corte dei Conti, Avv. Maria Francesca Maltei Esperta in Appalti Pubblici, giò ANAS, Avv. Elisa Valentini Studio Legale Valentini Volta

Le segnalazioni in Centrale Rischi e ai SIC e la valutazione del merito creditizio

Milano, 21 giugno 2016
Hilton Hotel

Prof. Avv. Davide Achille Università di Siena, Avv. Simona Birrelli Gemma & Partners Studio Legale Tributario, Prof. Avv. Andrea Gemma Università Roma Tre, Dott. Gian Luca Greco Università di Brescia, Dott. Francesco Iervolino CRIF, Avv. Valerio Sangiovanni Arbitro Bancario Finanziario, Prof. Avv. Pietro Siena Università L. Bocconi di Milano - Arbitro Bancario Finanziario

La gestione dei reclami e del precontenzioso

Milano, 21 giugno 2016
Grand Hotel et de Milan

La gestione del contenzioso e le ADR

Milano, 22 giugno 2016
Grand Hotel et de Milan

Avv. Marianna Carboni Barclays Bank, Avv. Matteo Calenacchi Croca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatarzi & Associati, Dott. Paolo De Sabato BancoPosta, Dott. Massimiliano Forte Tema Consulenza, Prof. Avv. Andrea Gemma Università Roma Tre, Avv. Mirko Lanzafame Futuro - Gruppo Bancario Mediolanobanca, Dott. Alberto Leidi Ubi Banca, Prof. Avv. Pierpaolo Marano Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Dott.ssa Liliana Minutoli Barclays Bank, Avv. Benedetta Musco Carbonara Ziletti e Associati Studio Legale, Prof. Avv. Mauro Orlandi Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Arbitro Bancario Finanziario, Prof. Avv. Marianna Rispoli Farina Università Federico II di Napoli, Avv. Valerio Sangiovanni Arbitro Bancario Finanziario, Avv. Marina Santarelli Studio Legale Pavia e Ansaldo - Arbitro Bancario Finanziario, Avv. Davide Spreafico Barclays Bank, Dott. Mario Vignati Banca Popolare di Milano, Avv. Luca Ziliotti Ziliotti e Associati Studio Legale

Videoconferenza
Alcuni eventi saranno trasmessi anche in videoconferenza e potranno essere seguiti da qualsiasi personal computer o tablet con connessione Internet.

PARADIGMA s.r.l.
Tel. 011.538686 • www.paradigma.it • info@paradigma.it